

REGOLAMENTO (CE) N. 3346/94 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1994****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montene-

gro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	28,94
Zucchero greggio :	26,62
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$28,94^{(*)} \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	28,94 ⁽³⁾

(¹) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).
